

Codice A1604A

D.D. 9 settembre 2019, n. 438

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Cro'", ubicata nel Comune di San Pietro Val Lemina (TO) e gestita dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Pietro Val Lemina (TO) e committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 28 maggio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 155/2019 del 28 maggio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Crò* (codice provincia TO-S-00713), ubicata nella particella catastale n. 360 del foglio di mappa n. 1, censito al C.T. del medesimo Comune di San Pietro Val Lemina. L'acquedotto servito dalla captazione è denominato "Acquedotto Pinerolo Talucco-Dairin".

La sorgente in esame è ubicata nella porzione più alta e settentrionale del territorio comunale, in un tratto di versante esposto verso Est, ad una quota di circa 1.008 metri s.l.m.; la captazione è realizzata mediante un bottino di presa in pietra e cemento in buone condizioni e le acque prelevate vengono convogliate alla Vasca Talucco. La portata della sorgente, misurata insieme al personale dell'ente gestore, è risultata pari a circa 0,09 l/s; i dati storici forniti dal gestore mostrano valori di portata piuttosto variabile, comunque generalmente simili a quello osservato al momento del sopralluogo.

Il substrato pre-aternario del bacino di alimentazione della sorgente è costituito da ortogneiss del basamento del Dora Maira, affioranti in maniera sporadica nel versante; il substrato è invece coperto in maniera discontinua da coltre detritico-colluviale, caratterizzata da clasti centimetrici immersi in matrice limosa. L'acquifero che alimenta la sorgente è caratterizzato da permeabilità media per porosità e coinvolge i depositi quaternari e la parte alterata del substrato roccioso ed è localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quaternari; l'alimentazione è garantita dalle acque piovane e di scioglimento della neve. Non si segnalano fenomeni franosi attivi né nell'area di emergenza, né nelle vicinanze della sorgente e tutto il versante di alimentazione è caratterizzato dalla presenza di bosco di latifoglie.

Non avendo a disposizione serie di dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la fonte analizzata è sprovvista di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Nella zona di rispetto ristretta è presente un tratto di viabilità minore, di lunghezza di circa 200 metri, costituito da una strada sterrata percorsa da autoveicoli molto di rado, mentre nella zona di rispetto allargata è presente un rudere in pietra: la pericolosità associata a questi centri di pericolo è da considerarsi molto bassa e si ritiene, pertanto, che non costituiscano significativi pericoli per la risorsa idrica.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comuni di San Pietro Val Lemina, Pinerolo e Pinasca – Sorgente Crò – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi di latifoglie – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso ai Comuni di San Pietro Val Lemina (TO) e di Pinasca (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Crò*, ubicata nel Comune di San Pietro Val Lemina e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

I Comuni di San Pietro Val Lemina (TO) e di Pinasca (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 29 gennaio 2019, ha evidenziato che l'acqua della sorgente *Crò* non è campionata direttamente all'emergenza ma presso un punto di utenza lungo l'acquedotto Talucco-Dairin. Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che nell'agosto del 2017 è stata rilevata una non conformità per presenza di inquinanti batterici, rientrata al ricontrollo effettuato in settembre; a parte il risultato suddetto, negli ultimi dieci anni non sono stati rilevati altri esiti non conformi.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20 febbraio 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento

regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia della sorgente così come ridefinita, a parte un tratto di viabilità minore, di lunghezza di circa 200 metri, costituito da una strada sterrata percorsa da autoveicoli molto di rado e un rudere in pietra: la pericolosità associata a questi elementi è da considerarsi molto bassa e si ritiene che non costituiscano un pericolo per la risorsa idrica captata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

un'eventuale ristrutturazione del rudere in pietra presente nella zona di rispetto allargata dovrà rispettare le indicazioni di divieto dell'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006 e ss.mm.ii.;

dovrà essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile del tratto esistente di viabilità che interessa l'area di salvaguardia;

qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia individuata dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti;

nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

dovrà essere vietato all'interno dell'area di salvaguardia individuata l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;

l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 13 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Crò*, ubicata nel Comune di San Pietro Val Lemina (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006,

approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che: si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;

si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate che attraversano l'area di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; l'eventuale ristrutturazione del rudere in pietra presente nella zona di rispetto allargata dovrà rispettare le indicazioni di divieto dell'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 24 ottobre 2018, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di San Pietro Val Lemina (TO) e di Pinasca (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Crò*, ubicata nel Comune di San Pietro Val Lemina e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 29 gennaio 2019 – prot. n. 0008902;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 20 febbraio 2019 – prot. n. 15189;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 155/2019, in data 28 maggio 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 28 maggio 2019 – prot. n. 0001768, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Crò*”, ubicata nel Comune di San Pietro Val Lemina (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato “*Comuni di San Pietro Val Lemina, Pinerolo e Pinasca – Sorgente Crò – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “*bosco*” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Pietro Val Lemina (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R

del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Pietro Val Lemina – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di San Pietro Val Lemina e di Pinasca, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; l'eventuale ristrutturazione del rudere in pietra presente nella zona di rispetto allargata dovrà rispettare le indicazioni di divieto dell'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig